

Proposta modifiche LR 14/2009 (pdl nn. 200,295,315,355)

CAPO I

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati:

- a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché a favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;
- b) **ad incentivare l'adeguamento sismico e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;**
- c) **ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica nonché a favorire la bonifica delle coperture degli edifici in amianto.**

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.

3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi **edilizi** sono subordinati allo specifico assenso tutore del vincolo.

Articolo 1 bis - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge:

- a) **per prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione si intende l'unità immobiliare in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo o i suoi familiari risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per almeno i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità;** *(va conseguentemente abrogato art.8 comma 1 lr 26/2009, valutata anche abrogazione del comma 2)*
- b) **per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado in linea retta e collaterale, gli affini entro il secondo grado;**
- c) **per edificio residenziale unifamiliare si intende la costruzione funzionalmente indipendente, anche se a schiera, che disponga di uno o più accessi, destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare;**
- d) **gli ampliamenti e gli incrementi in termini di volume o di superficie esistenti sono determinati sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico.**

Art. 2 - Interventi edilizi.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, **ivi compresi i piani ambientali dei parchi**, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del **20 per cento del volume o della superficie**. **È comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari esistenti al 31 ottobre 2013 da destinarsi a prima casa di abitazione.**

2. **L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con la costruzione di un corpo edilizio separato; il corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza dell'edificio che genera l'ampliamento o su lotto confinante o limitrofo, purché appartenente al medesimo proprietario, al di lui coniuge o figlio.**

3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti **al 31 ottobre 2013**, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.

4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.

4 bis. abrogato

5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di **qualsiasi** fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a **3 kW**, ancorché già installati.

5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero dell'edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.

5 ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, nel caso l'intervento preveda la messa in sicurezza sismica dell'intero edificio, purché la stessa non sia già obbligatoria per legge.

Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente **al 31 ottobre 2013**, mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici, e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza sono consentiti in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi. La demolizione e ricostruzione può avvenire anche parzialmente e può prevedere incrementi, purché situati in zona territoriale propria:

a) fino al 70 per cento della superficie o del volume qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell'edificio come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva

2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe A;

b) **fino al 80 per cento della superficie o del volume** nel caso in cui l'intervento comporti l' utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile”. A tali fini la Giunta regionale integra le linee guida di cui all'[articolo 2](#) della legge regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.

3. *abrogato*

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché **al 31 ottobre 2013** non sia già avvenuta la ricostruzione.

Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.

1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all'aperto di cui all'[allegato S/4](#) lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, anche se ricadenti in area demaniale.

2. Nell'ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.

Art. 5 - Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari.

1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;

b) le pensiline e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 1.

Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.

1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, **salvo diversa previsione della presente legge**, sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi del capo III del titolo I della parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni.

3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione del titolo di legittimazione;
- b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento;
- c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente;
- d) parere dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;
- e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti;
- f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.

4. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7 - Oneri e incentivi.

1. **Ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 del DPR n.380/2001**, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 10 ter e 10 quater, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima casa di abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 3, 4, 10 ter e 10 quater che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw, il contributo di costruzione:

- a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario ~~e~~-avente titolo;
- b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).

1. ter. Le riduzioni di cui commi 1 e 1 bis si intendono riferite:

- a) nei casi previsti dagli articoli 2 **e 10 ter**, al volume ampliato;
- b) nei casi previsti dagli articoli 3 **e 10 quater** al volume ricostruito comprensivo dell'ampliamento.

2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.

Art. 8 – Elenchi e monitoraggio

1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.

1 bis. L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento il volume o la superficie di ampliamento autorizzato, la localizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione.

1 ter. I volumi e le superfici di ampliamento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nel Quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 11/2004.

Art. 9 - Ambito di applicazione.

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4, 10 ter 10quater non trovano applicazione per gli edifici:

a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo.

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti **dalla presente legge;**

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;

e) anche parzialmente abusivi ;

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia **di commercio;**

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, **fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 quater.**

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis.

2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in ZTO diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d'uso con il recupero dell'intera volumetria esistente qualora l'intervento sia finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell'edificio, fermo restando che la nuova

destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.

2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti mediante rilascio del permesso di costruire.

3. abrogato

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

5. abrogato

6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il **31 ottobre 2013**.

7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, 10 ter e 10 quater devono essere presentate entro il termine di cinque anni decorrenti dal 30 novembre 2013.

8. In attuazione dell'articolo 2 bis del DPR 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni realizzati ai sensi della presente legge sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di distanze previste dal DM 1444/1968 e comportano la facoltà per i proprietari del fondo finitimo di tenere le medesime distanze dai confini, fermo restando quanto previsto dall'ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e in particolare agli articoli 870 e seguenti del Codice civile (?????).

9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

9 bis. Resta fermo che nei limiti degli incrementi volumetrici consentiti non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente (ex art 2 ,comma1,e art 10 quater)

Art. 10 - Ristrutturazione edilizia.

1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono i volumi esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.

c) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione, a seguito della demolizione, può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa purché ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio nell'ambito del lotto di pertinenza (cfr circolare Lunardi n. 4174/2003). In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell'area inedificabile.

Art.10 bis Zone agricole

1. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 sono consentiti limitatamente agli edifici a destinazione residenziale e a quelli funzionalmente destinati alla conduzione del fondo agricolo.

2. Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento, qualora realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo dell'ampliamento, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all'intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2. (attuale comma 4 bis art. 2)

3. La maggiore volumetria consentita dal comma 2 può essere realizzata recuperando la struttura agricolo-produttiva non più funzionale alla conduzione del fondo, ancorché separata dall'edificio principale, o con la costruzione di un corpo edilizio separato, ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Art. 10 ter Misure per favorire interventi di bonifica dall'amianto.

1. Per gli interventi relativi a edifici esistenti destinati a residenza, che prevedano la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto, è consentito **l'ampliamento del 10% del volume o della superficie.**

Art. 10 quater- Edifici in zone dichiarate ad alta pericolosità idraulica.

1. **Per gli edifici ricadenti nelle aree di cui all'articolo 9, comma 1 lettera g), è consentita l'integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale propria non dichiarata ad alta pericolosità idraulica, in deroga ai parametri previsti dallo strumento urbanistico comunale, con un aumento fino al 50 per cento del volume o della superficie.**

2. **Limitatamente agli edifici a destinazione residenziale la ricostruzione di cui al comma 1 è consentita anche in zona agricola.**

3. **La demolizione dell'edificio deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti; in caso di mancata demolizione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 31 del DPR 380/01.**

Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili.

1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di

costruzione in relazione all'intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 10](#), comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".

Art. 11 bis - Interventi finalizzati a garantire la fruibilità degli edifici mediante l'eliminazione di barriere architettoniche.

1. Le percentuali di cui all' articolo 2, comma 1 e all' articolo 3 sono elevate fino ad un ulteriore 40 per cento per gli interventi da chiunque realizzati e finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, integra le prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, approvate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione del livello di fruibilità garantito dall'intervento.

Art. Aggiuntivo - Disposizioni attuative e finali

1. La Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia, detta nuove disposizioni esplicative della lr 14/2009 come modificata dalla presente legge in sostituzione delle precedenti che, decorso il suddetto termine, non trovano più applicazione.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni in attuazione delle leggi regionali 14/2009 e 13/2011. (art.8 comma 2 lr 13/2011)

CAPO II

Art. Aggiuntivo - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. All'articolo 26 della legge regionale 11/2004, dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma:

"2 ter. I progetti strategici di cui al comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 11/2013, qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali, sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. Aggiuntivo - Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 7 septies dell' articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

"7 octies. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate, con le procedure di cui all'articolo 50, commi 6,7, e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e

successive modificazioni, esclusivamente all'interno del centro storico, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'insediamento di medie o grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Art. Aggiuntivo - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni.

1. Fino al riordino complessivo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le varianti allo strumento urbanistico generale consentite, alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 nonché quelle previste dal presente capo possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

2. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".